



**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ESTREMA URGENZA, AI SENSI DELL’ART. ART. 76, COMMA 2, LETT. C), D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA AFFERENTE ALLE ATTIVITA’ DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, SALA OPERATORIA/AMBULATORIO PRESSO L’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE”**

**CHIARIMENTO N. 1**

**QUESITO N. 1**

*"..si richiede se, con riguardo al requisito di capacità tecnica e professionale dell'Avviso da Voi pubblicato, lo svolgimento di servizi di supporto all'esecuzione di prestazioni mediche resi sempre a favore di Strutture Pubbliche soddisfi il requisito de quo. A tal fine preme far notare a Codesta Spettabile Stazione Appaltante che la nozione di servizi analoghi non deve essere assimilata a quella di servizi identici, dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto. Inoltre il concetto di servizio analogo, e parimenti quello di fornitura analoga, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. Sono ormai chiari i contenuti della cd. analogia ai fini della valutazione dei servizi dichiarati in sede di gara per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica ricomprendendo tutti quei servizi/forniture resi nel medesimo settore imprenditoriale (servizi di supporto all'esecuzione delle prestazioni mediche). E ciò perché è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944) ".*

**RISPOSTA AL QUESITO N. 1**



Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" dell'Avviso di indagine di mercato, che prevede. "Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi: l'operatore economico deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto per servizi identici a quelli oggetto del presente avviso, a favore di strutture pubbliche o private (servizio di supporto all'esecuzione delle prestazioni mediche di anestesia e rianimazione) per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00".

Ne consegue che il possesso del requisito richiesto deve essere dimostrato nel settore specifico del servizio di supporto all'esecuzione delle prestazioni mediche di anestesia e rianimazione, non con riferimento al servizio di supporto alle prestazioni mediche di altra natura. Tale requisito risponde, infatti, ad un preciso interesse pubblico e viene richiesto espressamente in ragione della discrezionalità dell'Amministrazione circa la miglior determinazione dei criteri e dei parametri discriminanti per la scelta del miglior contraente (ex multis, cfr. parere di precontenzioso di cui alla delibera Anac n. 140 del 20 giugno 2014). Rileva, inoltre, che la Stazione Appaltante ha esercitato la propria discrezionalità nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'oggetto della gara, pienamente in linea con quanto previsto all'art. 10 c.3 del D. Lgs. 36/2023 che riprende la normativa comunitaria (cfr. Consiglio di Stato n. 1048 del 01/02/2024).

## **QUESITO N. 2**

*"per ciò che concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale, art. 4.2 della lettera d'invito, il fatturato del triennio precedente al 2024 di euro 1.500.000,00 è relativo esclusivamente al servizio di guardie mediche di anestesia e rianimazione o può riguardare anche servizi analoghi, ovvero relativi ad altre specialità? Chiediamo perché la scrivente cooperativa ha un fatturato molto più alto di quello richiesto sulla Lettera d'invito relativo a servizi di copertura di guardia medica per diverse specialità"*

## **RISPOSTA AL QUESITO N. 2.**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.

San Donà di Piave (VE), 26 marzo 2024

Il R.U.P.  
Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica  
Dott.ssa Alessandra Bellomo